



A tutto il Personale dipendente a mezzo email istituzionale e ove necessario per il tramite dei
Sigg.ri Dirigenti /Responsabili

Protocollo generato dal sistema informatico
Data 15.01.2024 prot.n. 2662

Segreteria Generale
Dr.ssa Giuseppina Antonelli

Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie
Dr.ssa Laura Felici

Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio
Ing. B.Colasanti

Dirigente del Corpo di Polizia Locale
Comandante Dr.Michele Lamanna

Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona
Dr.ssa Rossella Rago

Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Città
e Vigilanza Edilizia
Arch.L.Loizzi

Responsabile Servizio Risorse Umane trattamento economico
.A.Vollaro

Ai Responsabili Tutti

e p.c. Al Sindaco

oggetto : nota informativa su aspetti previdenziali e pensionistici in applicazione della legge di Bilancio 2024 , n. 213 del 30.12.2023 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 Supplemento Ordinario del 30.12.2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Nelle more che vengano emanate da Inps , apposite circolari applicative e decreti attuativi ,per opportuna conoscenza e per l'interesse diffuso manifestato dai dipendenti non necessariamente pensionandi , si informa , in via anticipata , il personale dipendente sulle misure approvate in materia di pensioni e previdenza nella neo legge di Bilancio per il 2024 .

La legge di bilancio 2024 ripropone alcune prestazioni pensionistiche con i requisiti ridotti rispetto agli ordinari , già esplicitati in precedenti circolari , ma a condizioni piu stringenti.

ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO articolo 1 commi 157-165

Un duro colpo a tutte le **pensioni anticipate** è inflitto dal **taglio delle quote retributive** degli assegni destinati ai dipendenti pubblici che rientrano nelle gestioni con aggiornamento delle aliquote di rendimento per **i contributi ante 1996 per anzianità inferiori a 15 anni**: Enti locali



(CPDEL), Cassa sanitari (CPS), Cassa insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), ufficiali giudiziari (CPUG).

Dal taglio, dopo i correttivi dell'ultima ora alla Legge di Bilancio, almeno per il 2024, si salvano soltanto le pensioni di vecchiaia, le cessazioni per raggiunti limiti di età ordinamentale (65 anni con avvenuto raggiungimento di massima anzianità contributiva Fornero (41 e 10 mesi + finestra donne - 42 anni e 10 mesi + finestra uomini) e i collocamenti a riposo già in corso al 31.12.2023 o accedono alla pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata (es. lavori usuranti e/o notturni; ape social).

In sostanza, l'abbattimento della pensione si concretizza tramite la sostituzione delle attuali aliquote di rendimento contenute nella legge 965/1965 e nella legge 16/1986, applicabili per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995, con coefficienti molto meno favorevoli.

La revisione dei criteri di calcolo ha conseguenze anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi ai fini pensionistici.

La legge di Bilancio 2024 (art.1 com 521 l 31272023) ha stabilito che gli adeguamenti della speranza di vita non trovano applicazione fino al 31.12.2024 rispetto alla scadenza in precedenza stabilita fino al 31.12.2026

L'art. 1 comma 162 della legge 213/2023 ha previsto quindi nuove finestre di accesso alla pensione solo per gli iscritti ex CPDEL, CPS, CPI, CPUG.

Quindi valgono le seguenti decorrenze

Entro il 31.12.2024 : 3 mesi

Entro il 31.12.2025 : 4 mesi

Entro il 31.12.2026 : 5 mesi

Entro il 31.12.2027 : 7 mesi

Dal 01.1. 2028 9 mesi

Nello stesso tempo, con la legge di Bilancio 2024, sono state introdotte norme che incidono strutturalmente nel sistema pensionistico in quanto modificano i requisiti per la pensione di **vecchiaia e anticipata contributiva** prevista dalla riforma Monti Fornero e si ridefinisce il calcolo delle quote retributive delle pensioni:

QUOTA 103 o PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE : art.1 commi 139 e 140 prevede il prolungamento della c.d. quota 103.

La suddetta misura è stata introdotta in via sperimentale già nel 2023 quale pensionamento anticipato al quale si può accedere, **per l'anno 2024, maturando, entro il 31 dicembre 2024, un 'età anagrafica di almeno 62 anni e un 'anzianità contributiva di almeno 41 anni**

Il diritto alla quota 103, **una volta raggiunto entro quest'anno** così come per chi l'ha raggiunto nel 2023, si definisce "**crystallizzato**", per cui è possibile anche in successivo momento, dopo il 2024, potervi accedere, ma con applicazione della disciplina relativa al medesimo anno di maturazione.

Infatti le modifiche rispetto all'anno 2023 apportate su questa tipologia di pensionamento, nel 2024, riguardano i criteri di calcolo del trattamento e la previsione di una ulteriore "finestra" per la decorrenza iniziale del trattamento di pensionistico in questione.

Rispetto alla finestra dei 6 mesi, come lo era per quota 100 e quota 102, e per quota 103 maturata al 31.12.2023, per chi matura il diritto nel 2024, la finestra è prevista di 9 mesi, per i dipendenti pubblici e sempre con un preavviso di sei mesi all'Amministrazione di appartenenza

Come per quota 100 e per quota 102, non si applica anche per la quota 103, l'art.2 comma 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 (obbligo di cessazione del rapporto di lavoro al conseguimento del diritto alla pensione, vale a dire



limite ordinamentale con i 65 anni di età ove siano stati raggiunti i requisiti contributivi e relativaziale finestra della riforma Fornero e ss.mm.ii.), fermo restando il successivo collocamento a riposo d'ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia .

Le contribuzioni utili per raggiungere i 41 anni di contributi sono quelle accreditate nell'AGO (assicurazione generale obbligatoria , ma al netto dei periodi di malattia e disoccupazione) , nelle forme esclusive e sostitutive dell'Ago gestite da Inps , e nella Gestione separata .

Le suddette contribuzioni possono essere valorizzate con il cd. cumulo gratuito .

Sono escluse dal suddetto novero di casse quelle professionali , fatta eccezione per la cassa dei giornalisti e addetti stampa ex INPGI 1 che dal 01 luglio 2023 è confluito nell'Inps .

L'ammontare della pensione quota Quota 103 , **mentre nel 2023** era quantificato senza operare penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi e **non poteva superare 5 volte il trattamento minimo** previsto a legislazione vigente (circa 36.600 euro l'anno nel 2023 , con importo quindi mensile lordo di € 2818,70) , **nel 2024** invece , l'art.30 c. 4 modifica sostanzialmente i criteri di calcolo del relativo trattamento .

Infatti il trattamento è liquidato in base al c.d. sistema contributivo integrale – applicato secondo i criteri definiti dal D.lgsvo 30 aprile 1997 n. 180, per i soggetti che , avendo anche quote di contribuzione rientranti nel sistema retributivo, optino per l'applicazione del medesimo sistema contributivo integrale. **La misura mensile del trattamento pensionistico, per il periodo di trattamento corrisposto prima della decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia ordinaria (pari attualmente ai 67 anni) non puo' essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico (per il 2024 pari 2394,44)**

Il tetto di importo si applica dalla decorrenza del trattamento di pensione fino a che si raggiunge l'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia (67 anni + mesi indicizzati con i futuri adeguamenti della speranza di vita .

Per chi matura i requisiti di quota 103 ma decide di rimanere in attività di lavoro , è confermato un incentivo , come stabilito nell'anno 2023 , basato sulla rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico, con conseguente aumento dello stipendio netto.

Esercitando tale facoltà, il lavoratore riceverà in busta paga la quota di contribuzione che il datore di lavoro trattiene in busta paga , per la percentuale della retribuzione pensionabile. Nulla cambia per il datore di lavoro che dovrà continuare a versare all'Inps la quota di contribuzione a suo carico

Tuttavia , si ritiene che l'opzione non è gratuita. Infatti, analizzando quanto già previsto dall'art. 1, co. 286-287 della legge n. 197/2022, disciplinato dal decreto 21 marzo 2023, apparso in GU n. 110/2023 , sulle somme **aggiuntive incassate in busta si paga l'Irpef** e inoltre la pensione si impoverirà perché l'aliquota di computo sulle retribuzioni incassate dopo l'esercizio della facoltà **verrà abbattuta** dal 33% al 23,81% della retribuzione pensionabile.

Inoltre l'incentivo va coordinato con eventuali riduzioni del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, **la misura, infatti, è erogata «al netto della quota parte di contributi a carico del lavoratore già oggetto di esonero».**

Come per quota 100 , per quota 102 , per Ape social e per chi accede al pensionamento con cumulo gratuito , il Tfs /tfr si matura alla decorrenza stabilita da Inps dopo il raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia (dodici mesi + 3 dopo il raggiungimento dell'età anagrafica dei 67 anni + mesi indicizzati per aumento aspettative vita)





In analogia a quanto già previsto per le pensioni Quota 100 e Quota 102 , la legge di Bilancio 2024 stabilisce che la Quota 103 non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo , dal primo giorno della decorrenza del trattamento di pensione e fino alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni , ai sensi dell'art.24 co 6 D.l. n. 201/2011).

Sino al compimento dell'età pensionabile è possibile percepire, nel periodo in cui si fruisce della prestazione pensionistica quota 103, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 del Codice Civile , nel limite di 5000 euro annui lordi di compensi Contestualmente alla presentazione telematica della domanda di pensione quota 103 , deve essere compilato il mod. AP 140 all'atto della domanda e poi annualmente il mod.AP 139.

Resta inteso al riguardo che occorrerà , in aggiunta e a prescindere dalla tipologia di pensionamento , tener conto , per chi cessa il rapporto di lavoro esclusa ex cat. B ora Area Operatori e Operatori Esperti presso quest'Amm.ne , della Direttiva operativa in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021 e dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione , della Trasparenza e dell'Integrità (PTPCT) 2022-2024 (pauntouflage revolving doors – vedi circolare dispostiva prot.n. 50882 del 05.12.2022 del Serv. Ris.Umane tratt.giuridico di quest'Ente)

ART. 1 COMMI 136-138

- OPZIONE DONNA

L'attuale legge di Bilancio ha prorogato anche per il 2024 la misura sperimentale di “ Opzione Donna “ ma apportando ad essa ulteriori modifiche , in aggiunta a quelle già sostanziali apportate dal 2023 , stravolgendo in pieno la misura che per quanto penalizzante , costituiva comunque una possibilità per la donna , a seconda delle proprie esigenze personali e familiari .

Nel 2024 il requisito anagrafico maturato entro il 31.12.2023 è pari a 61 anni (per tutte sia lavoratrici autonome che dipendenti) , con sconti per le donne con figli (**un anno per ogni figlio , fino ad un massimo di due anni** ed un'eccezione per le dipendenti licenziate da aziende in crisi , il cui requisito anagrafico è , rispetto all'anno 2023 , accresciuto di un anno , quindi a 59 anni a prescindere dal numero dei figli .

Il requisito contributivo maturato entro il 31.12.2023 è sempre pari a 35 anni di contributi .

Resta la finestra mobile per la decorrenza del trattamento di pensione di dodici mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi

Come per il 2023 , è anche per il 2024 confermato che la platea delle donne che vorranno optare per OPZIONE DONNA , che avrà sempre il sistema di calcolo interamente contributivo (**e quindi penalizzante del circa 25 – 30 %**) con la nuova legge di bilancio 2024 , in aggiunta ai requisiti di cui sopra , dovrà rientrare tra queste categorie , alternativamente :

-o caregiver familiare di convivente disabile o non autosufficiente da almeno sei mesi continuativi (del coniuge /partner in unione civile o parente di 1 ° grado convivente (possibile accedervi anche se l'assistenza riguarda un parente o un affine di secondo grado convivente , ma solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)

- o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore al 74% , accertata dalle Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ;

o in esubero (dipendenti o licenziate) da aziende per le quali è stato aperto un tavolo di crisi .

Resta inteso che in virtù del principio di cristallizzazione , chi ha maturato i requisiti della tradizionale misura di opzione donna con requisiti maturati al 31.12.2021 (58 anni di età + 35 anni



di contributi + 12 mesi di finestra mobile) puo' esercitare il proprio diritto in qualsiasi momento , e quindi con aumento del montante contributivo nel frattempo maturato e maturando, senza dover far parte della nuova platea prevista con le manovre 2023 e 2024 .

Anche con questa nuova stesura di Opzione donna 2024 , **non è previsto il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali al fine di raggiungere i 35 anni di contributi.**

APE SOCIAL art 1 comma 136 l. 213/2023

Anche la suddetta misura , pur prorogata al **31.12.2024** , presenta una modifica : occorrono infatti non piu **63 anni di età anagrafica ma 63 anni e 5 mesi e restano confermati 30 anni di contributi** (mentre per le **mansioni gravose restano confermati 36 anni di contributi** - che nel caso di Ente locale ad es. sono educatori asilo nido e insegnanti scuola infanzia) e rientranti in una delle seguenti platee :

o Caregiver per assistenza continuativa di almeno sei mesi del coniuge /partner in unione civile o parente di 1 ° grado convivente (possibile accedervi anche se l'assistenza riguarda un parente o un affine di secondo grado convivente , ma solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)

o disabili con percentuale dal 74% , accertata dalle Commissioni ASL

o addetti ai lavori gravosi da almeno sei anni nell'arco degli ultimi 7 anni o da almeno sette anni negli ultimi dieci anni

La lista delle mansioni gravose , con la nuova legge di Bilancio , è stata ridotta , eliminando l'implementazione di categorie di lavoratori che nel corso di questi ultimi anni erano stati riconosciuti nel suddetto diritto , in sostanza si è ritornati alla lista originaria delle 11 categorie di mansioni gravose stabilite dalla legge 232/2016 e legge 205/2017 , eliminando le 23 ulteriori categorie che erano state implementate nel 2022 e 2023 .

Attualmente le mansioni riconosciute gravose sono le seguenti :

- addetti alla concia di pelli e pellicce;
- addetti ai servizi di pulizia;
- addetti spostamento merci e/o facchini;
- conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;
- conducenti treni e personale viaggiante in genere;
- guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
- infermieri o ostetriche che operano su turni;
- **maestre/i di asilo nido e scuola dell'infanzia;** (più pertinenti per noi Enti locali)
- operai edili o manutentori di edifici;
- operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;
- chi cura, per professione, persone non autosufficienti.

Il valore dell'Ape sociale è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'indennità, sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili, e non prevede la tredicesima

Per quanto riguarda le donne , è prevista , come per il 2023 , una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'Ape social , pari a 12 mesi per ciascun figlio , nel limite massimo di 2 anni .



Prima dell'invio della vera e propria domanda di liquidazione dell'indennità (in quanto non è una forma di pensionamento ma un'indennità che fa da ponte al successivo pensionamento) , è **necessario aver inoltrato la domanda di certificazione del diritto alla prestazione**

I soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'Ape entro il 31 marzo 2024 , ovvero entro il 15 luglio 2024 .

Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate .

TRATTAMENTI DI PENSIONE PER CHI HA IL PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO SUCCESSIVO AL 31.12.1995 (c.d. contributivi puri) art. 1 comma 125

- PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Per i dipendenti il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995 , con la nuova legge di bilancio , **alla relativa pensione di vecchiaia (67 anni con almeno 20 anni di contribuzione) è stata eliminata “ la misura minima del trattamento pensionistico maturato “** posta fino al 31.12.2023 come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensione , **che doveva essere non inferiore a 1, 5 volte la misura dell'assegno sociale mentre nel 2024 il requisito dell'importo soglia è abbassato a 1 volta importo assegno sociale (importo 2024 pari a € 534,41) oppure è confermato come nel 2023 se con 71 anni + 5 anni di contribuzione effettiva , l'importo della pensione è ininfluente .**

- PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

Sempre per i lavoratori che hanno il primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 , la relativa pensione anticipata è possibile a **64 anni di età anagrafica + finestra di tre mesi** ma a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento (**5 volte il trattamento minimo Inps che per l'anno 2024 è pari ad € 598,61**) e che sussista un 'anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni

Per tale tipologia di pensione anticipata, l'importo soglia , che fino al 31.12.2023 era pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale , viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale :

3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini ;

2,8 volte per le donne con un figlio (com'era prima per tutti)

2,6 volte per le donne con almeno due figli

RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE art.1 commi 126-130

L'articolo 1 , commi 126-130 introduce , in via sperimentale ,riprendendo una misura simile prevista dal 29 gennaio 2019 al 31.12.2021 , solo per i dipendenti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 , quindi i c.d. contributivi puri, la possibilità di riscattare , in tutto o in parte, **con domanda da presentare entro il 31.12.2025**, nella misura massima di 5 anni , anche non continuativi, i periodi , precedenti la data del 01 gennaio 2024 , non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

La possibilità è ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo (che deve essere, si ripete, successivo al 31.12.1995) e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato.

Infatti un 'eventuale successiva acquisizione di un 'anzianità contributiva precedente il primo gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto , con conseguente restituzione dei contributi.



L'onere del riscatto, che può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, è integralmente deducibile dall'imposta sui redditi

PRECOCI commi 521-522 art. 11. 213/2023 che riguarda il “**Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci**”, **riduce anche quest'anno, come fu per il 2023, il limite di spesa** entro il quale, per questi ultimi, il diritto alla pensione anticipata è riconosciuto con un **requisito contributivo ridotto**.

Anche questa è una proroga per chi, a prescindere dall'età anagrafica, abbia maturato **41 anni di contributi + 3 mesi di finestra** oltre ad avere il requisito primario in quanto precoce per antonomasia, vale a dire **coloro che prima dei 19 anni di età avevano maturato almeno 12 mesi di contributi**, rientrino tra le platee previste per ape social:

o Caregiver per assistenza continuativa di almeno sei mesi del coniuge /partner in unione civile o parente di 1° grado convivente nell'accezione estensiva descritta in ape social

o disabili con percentuale dal 74%

o addetti ai lavori gravosi da almeno sei anni nell'arco degli ultimi 7 anni o da almeno sette anni negli ultimi dieci anni

o in aggiunta all'ape social, siano lavoratori addetti ai c.d. lavori usuranti

Resta inteso che le misure sopra descritte riguardano solo specificamente le misure previste nella nuova legge di Bilancio ma restano invariate tutte le tipologie di pensionamento nell'ambito della tradizionale riforma FORNERO, sempre attuale e non revocata, già descritte e approfondite nelle precedenti circolari, cui si rimanda anche per i neo assunti, pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente nell'apposito link delle circolari previdenziali.

PROROGA PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS RIGUARDA TUTTI I DIPENDENTI DI RUOLO (IN PARTICOLARE NEO ASSUNTI) E NON DI RUOLO , QUINDI NON SOLO QUELLI PROSSIMI AL PENSIONAMENTO ,

Con circ Inps 169/2017 – 117/2018, DL. 4/2019, 25/2020 e art. 9 comma 2 del Dlgsvo 198/2022 c.d decreto Milleproroghe, era stato stabilito che all'art.3 comma 10 bis della l. 335/95 venisse non applicato il termine di prescrizione ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali anteriori al 31.12.2018 dovuti dalle pubbliche amministrazioni fino al 31.12.2023. Viste le anomalie e criticità degli estratti conto previdenziali, da anni oggetto di circolari interne divulgative a tutti i dipendenti, il 30 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 215 che, fra gli altri provvedimenti, all'art. 1 (commi 16 e 17) **proroga fino al 31.12.2024** i termini di **sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali** per i dipendenti delle **Pubbliche Amministrazioni**.

Come per gli anni precedenti, anche per l'anno 2024 sarà quindi possibile **regolarizzare** eventuali **anomalie /inadempienze /criticità contributive**, corrispondendo solo il contributo dovuto, **senza** calcolare, per espressa previsione legislativa, né **sanzioni**, né **interessi**. La norma ha ampliato infatti al 31.12.2019 il periodo retributivo per il quale opera l'inapplicabilità della prescrizione.

Si ricorda che l'applicazione del differimento ha ad oggetto la contribuzione relativa sia ai **trattamenti pensionistici** sia ai **trattamenti di fine servizio e di fine rapporto** di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In merito alle modalità di sistemazione della posizione assicurativa (piattaforma Inps Passweb, invio denunce a variazione), sarà necessario attendere relativa circolare Inps esplicativa per sapere come quanto previsto dal DL “milleproroghe” in materia di sospensione della prescrizione, **si rapporta con le norme previste dalla Legge di Bilancio 2024, in materia di adempimenti delle PA relativi ai contributi previdenziali (art. 1 comma 131 L. 213/2023)**.



Infatti l'**articolo 1 commi 131- 133** della legge di Bilancio 2024 , prevede che le pubbliche amministrazioni , **al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi ai dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004** , trasmettano all'Inps le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto . **L'invio delle denunce , da parte del servizio competente , Servizio Risorse Umane trattamento economico, determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale**

Al riguardo , facendo seguito alle sistematiche e continue circolari interne , anch'esse pubblicate nell'apposito link, in materia di estratti conto contributivi , si ricorda e si conferma che quest'Ufficio trattamento previdenziale sta svolgendo un incessante lavoro di sistemazioni e di certificazioni nell'applicazione Inps PASSWEB , del personale in organico **ed ex dipendenti cessati a qualunque titolo** .

Si trasmette in allegato , all'uopo , il rituale modulo di richiesta certificazione in passweb che , ove non ancora avvenuto , ogni dipendente deve consegnare a quest'Ufficio debitamente compilato e sottoscritto, fermo restando il diritto /dovere da parte di ogni dipendente di effettuare , verificando il relativo estratto conto contributivo , in caso di anomalie e criticità ivi ravvisate , apposite segnalazioni telematiche (le c.d.VRPA -variazioni posizioni assicurative) secondo i canali telematici preposti (spid – Patronato – sportello o call center Inps) in applicazione della circ.Inps 124/2015 e segg.

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** ,anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal servizio a qualunque titolo e da parte di chi non è dotato di postazione informatica .

Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio nella sezione " Ufficio trattamento previdenziale " ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune "Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013 nell'apposito link " circolari previdenziali .

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessari .

Responsabile del procedimento
titolare EQ incarico Specialista
Analisi Attività Previdenziali
Dr.ssa Muratore Anna

Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e
Finanziarie

Dr. ssa E. Felici



Comune di
Monterotondo

città metropolitana di roma capitale

allegato n. 1 prot. n. 5863 del 11.02.2021

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Ufficio Trattamento Previdenziale

AL COMUNE DI MONTEROTONDO

UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Oggetto : richiesta di certificazione in piattaforma Inps " passweb 2" in ordine a prestazione lavorativa, qualità personali e fatti legati alla natura di rapporto subordinato presso il Comune di Monterotondo

Il /La sottoscritto/a ----- nato/a a -----

provincia di ----- il ----- residente in -----

----- in via ----- n. ----- tel. ----- fax ----- indirizzo email ove si

invita codesta Amm.ne Comunale ad inviare ogni comunicazione a me destinata -----

----- pec -----

C.F. ----- attualmente in servizio presso -----

(barrare lo stato di cui trattasi)

Con iscrizione a FONDO PERSEO DAL

Titolo di studio

avendo prestato servizio alle dipendenze di codesta Amministrazione in qualità di

dipendente di Ruolo a decorrere dal ----- al ----- n.q. di -----

Cat. Giuridica -----

a tempo determinato dal ----- al -----


DICHIARA

Che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e che è consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rilascia attestazioni mendaci ex art. 495 c.p.e ec artt. 75 e 76 del DPR 445/00 .

Piazza Angelo Frammartino, 4
00015 Monterotondo (Rm)

Tel. 06/90964248
Fax 06/90964424

www.comune.monterotondo.rm.it
E-mail: anna.muratore@comune.monterotondo.rm.it





la verifica – sistemazione e certificazione della propria posizione assicurativa in piattaforma Inps-gestione dipendenti pubblici (c.d.PASSWEB 2) in ordine a stati, qualità personali e fatti relativi alla prestazione lavorativa svolta presso il Comune di Monterotondo , ai fini previdenziali e pensionistici , in applicazione della circ.Inps 169/2017 , fermo restando il diritto/dovere da parte del/la Sottoscritto/a di effettuare le c.d. VRPA (variazioni posizioni assicurative) secondo i canali prescritti dall’Inps proprio Pin- Patronato- call center Inps –sede Inps (vedi circ.Inps 124/2015) circa eventuali anomalie che risultano a tutt oggi nel proprio estratto conto contributivo;

che la suddetta certificazione e risultanze dettagliate di quanto sopra richiesto verrà prodotta personalmente esclusivamente ed eventualmente verso soggetti privati , in quanto non può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011) e solo per finalità ad uso previdenziale /pensionistico , dando atto che a tal fine l’uso di carattere previdenziale /pensionistico costituisce il regime di esenzione da imposta di bollo ai sensi degli artt.9-12- D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni e leggi speciali –tabella Allegato B e leggi speciali esentative, ai sensi dell’art.10 l.11/08/1973 n. 533 e nota 3 a margine art.3 della Tariffa allegato al DPR 642/72 D.M. 20/08/1992

AUTORIZZA

Il Comune di Monterotondo –Ufficio Trattamento Previdenziale a trasmettere le risultanze dettagliate della certificazione soprarichiesta , oltre che al/alla sottoscritta al mio indirizzo di posta elettronicao pec

o, in difetto, al mio indirizzo in Via

anche (barrare il destinatario che interessa)

al mio attuale datore di lavoro

ai miei pregressi datori di lavoro

alla sede Inps-gestione dipendenti pubblici competente – Via





Comune di
Monterotondo

città metropolitana di roma capitale

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Ufficio Trattamento Previdenziale

delego , per mio conto, in caso di mia impossibilità , a ritirare o a ricevere quanto soprarichiesto

Il /la Sig./ra che sarà munita , al ritiro , della fotocopia del proprio documento di riconoscimento

Il /La sottoscritto/a , inoltre , dichiara di essere a conoscenza dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale , e di essere consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati e divulgati esclusivamente per tale scopo.

AUTORIZZO quindi il Comune di Monterotondo

▪ In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, al trattamento e divulgazione dei miei dati personali , compresi i così detti "dati sensibili", che vengono acquisiti per le finalità e nell'ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l'espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti indicati nel presente documento, che l'informativa estesa contenente tutte le informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale

..... (data e luogo


Il/La Richiedente

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità .

Piazza Angelo Frammartino, 4
00015 Monterotondo (Rm)

Tel. 06/90964248
Fax 06/90964424

www.comune.monterotondo.rm.it
E-mail: anna.muratore@comune.monterotondo.rm.it



Q